

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, che stabilisce come gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto ritenuti ammissibili a finanziamento e che le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Regione e previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. di determinazione delle aliquote per spese di progettazione, generali e di collaudo;

RITENUTO di provvedere alla modifica ed aggiornamento del succitato decreto del presidente della Giunta regionale n. 011/2001;

RITENUTO che l'importo ammissibile a contributo per i succitati oneri vada concesso in via forfetaria, in attuazione dei principi generali sullo snellimento e sulla semplificazione delle procedure;

CONSIDERATO che per la progettazione ed esecuzione delle opere, l'entrata in vigore del decreto legislativo 494/96 così come modificato dal decreto legislativo 528/99, recante l'obbligo di dotarsi di specifici piani di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione di opere, ha comportato ulteriori specifici adempimenti con relativo aggravio dei costi;

CONSIDERATO altresì che la legge regionale 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0165/Pres./2003, dettagliano in modo puntuale adempimenti e contenuti, correlati anche ai precitati oneri;

RITENUTO opportuno definire ai fini del relativo finanziamento gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, come di seguito indicati: a) rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi; b) spese tecniche relative alla progettazione compresi gli incentivi previsti dall'art. 11 della legge regionale 14/2002, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; c) spese per attività di consulenza o di supporto; d) eventuali spese per commissioni giudicatrici; e) spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; f) spese per la pubblicità relativa alla gara; g) spese per la gestione delle procedure di realizzazione dell'opera e per le attività di acquisizione di aree ed immobili, con esclusione delle forniture; h) oneri e contributi previdenziali dovuti per legge; i) IVA relativa alle prestazioni di cui ai punti da a) a h);

ATTESO che, ai fini dell'individuazione della categoria dell'opera, è opportuno fare riferimento a quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, e dell'allegata tabella A), intendendosi per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento progettato e che sarà indicata come tale negli elaborati di progetto.

AVUTO riguardo alle vigenti tariffe degli ordini e dei collegi professionali;

RITENUTO che ai fini del finanziamento regionale, gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, vadano calcolati sull'importo dei lavori e sulle acquisizioni aree ed immobili, secondo le aliquote massime percentuali evidenziate nella allegata tabella A), sia nell'ipotesi di affidamento di incarichi a professionisti esterni, sia nell'ipotesi che alla progettazione ed alla attività di direzione lavori o di collaudazione, provveda la struttura interna dell'ente attuatore;

RITENUTO opportuno, per i lavori eseguiti in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva, predisposti con i contenuti di cui agli artt. 8 e 51 della legge regionale n. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, fare riferimento alle aliquote di cui all'allegata Tabella A), fatta salva la facoltà di applicare variazioni opportunamente motivate con il provvedimento di delegazione;

PRESO ATTO della necessità, al fine di garantire la realizzazione delle opere in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva, che per rilevanza e complessità in rapporto alle lavorazioni le spese per acquisizione di aree e immobili, nonché i relativi oneri per rilievi, frazionamenti, rogiti notarili, imposte e tasse, siano accorpate in una voce a sé stante nel quadro economico, non soggetta all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A).

RITENUTO ancora per le medesime finalità e motivazioni che, per le opere realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva, siano a sé stanti nelle apposite voci di quadro economico, non soggette all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A), le spese, preventivamente autorizzate, per rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi opportunamente motivate e aventi carattere di straordinarietà.

RITENUTO opportuno che le disposizioni del presente atto trovino applicazione, fatte salve le diverse disposizioni normative di settore, in tutti i provvedimenti di finanziamento dell'amministrazione regionale per la realizzazione di progetti predisposti con i contenuti di cui all'art. 16 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 8 della legge regionale n. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, non ancora definiti con provvedimento finale a seguito della rendicontazione dell'ente attuatore;

PRESO ATTO che le opere infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo, di competenza della Protezione civile della Regione, la cui esecuzione venga affidata ad enti attuatori subregionali, attuate ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 64, presentano caratteri di specificità e peculiarità, in considerazione del fatto che si tratta di interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, e come tali non del tutto assimilabili a finanziamenti di opere pubbliche o di interesse pubblico;

RITENUTO per tanto di far salve le specifiche disposizioni del settore di cui sopra;

ATTESA la diramazione della proposta di deliberazione della Giunta Regionale effettuata ai sensi della circolare n. 4/2001 nei confronti di tutte le Direzioni centrali;

VISTE le osservazioni pervenute dalla sola Direzione centrale salute e protezione sociale in data 26 agosto 2005 circa la specificità delle opere di bonifica da amianto e di adeguamento antisismico, nonché di determinate opere di competenza da realizzarsi mediante contratto di concessione;

RITENUTO in accoglimento delle suddette osservazioni di ritenere a sé stanti nelle apposite voci di quadro economico, non soggette all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A) le spese per rilievi, accertamenti, modelli, indagini e

monitoraggi per opere di bonifica da amianto nonché per le verifiche antisismiche finalizzate alle opere di adeguamento antisismico di edifici esistenti, in forza della rilevanza delle stesse in rapporto alle lavorazioni ed alla eterogeneità delle prestazioni da effettuare;

RITENUTO ad ulteriore accoglimento delle medesime osservazioni che, al fine di garantire le opportune risorse economiche per le opere già finanziate di competenza della Direzione centrale salute e protezione sociale e realizzate mediante contratti di concessione in essere alla data del presente provvedimento per la determinazione degli oneri di progettazione, generali e di collaudo venga applicata l'aliquota del 12% per qualsiasi importo e categoria di lavorazione.

ATTESO che tale ultima disposizione trova applicazione sino alla conclusione dei contratti di concessione in essere;

ATTESA l'ulteriore diramazione della proposta di deliberazione della Giunta Regionale effettuata ai sensi della circolare n. 4/2001 nei confronti di tutte le Direzioni centrali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del giorno 12 dicembre 2005, n. 3210;

DECRETA

Art. 1) Le aliquote da applicarsi per oneri di progettazione, generali e di collaudo relative a tutte le opere pubbliche e di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 come successivamente modificato ed integrato sono desunte dalla tabella A) allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, in relazione alla categoria di appartenenza dell'opera e sono calcolate sull'ammontare dei lavori, esclusi eventuali incrementi o diminuzioni conseguenti ad aumenti o ribassi d'asta e sull'ammontare delle acquisizioni delle aree e degli immobili, il tutto come risultante dagli elaborati progettuali, con l'esclusione delle forniture. Per le opere realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva è ammessa la facoltà di applicare variazioni opportunamente motivate qualora la progettazione abbia evidenziato tale necessità in relazione alla complessità delle opere da realizzare. Tale variazione è disposta con il decreto di delegazione amministrativa, ovvero con eventuali successive modificazioni, ed è applicabile anche ai provvedimenti della medesima tipologia che all'atto dell'emanazione risultassero soggetti a disposizioni normative diverse. Per le opere già finanziate di competenza della Direzione centrale salute e protezione sociale realizzate mediante contratti di concessione in essere alla data del presente provvedimento viene applicata l'aliquota del 12% per qualsiasi importo e categoria di lavorazione sino alla conclusione dei contratti di concessione in essere. Sono fatte salve le diverse disposizioni adottate da competenti autorità nazionali o comunitarie.

Art. 2) Le aliquote di cui all'articolo 1 devono intendersi massime, forfetarie ed onnicomprensive.

Art. 3) Ai fini dell'individuazione della categoria dell'opera si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e del relativo allegato A), intendendosi per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento progettato e che sarà indicata come tale negli elaborati di progetto.

Art. 4) - Il calcolo degli oneri di progettazione, generali e di collaudo si effettua in misura scalare applicando all'ammontare dei lavori e delle acquisizioni di aree o immobili, come

risultanti dagli elaborati progettuali, le aliquote relative ai vari scaglioni interi inferiori, sommando gli importi così ottenuti ed aggiungendo all'eccedenza quello derivante dall'applicazione della successiva aliquota.

Art. 5) Ai fini del presente provvedimento per oneri di progettazione, generali e di collaudo si intendono: a) rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi; b) spese tecniche relative alla progettazione compresi gli incentivi previsti dall'art. 11 della legge regionale 14/2002, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; c) spese per attività di consulenza o di supporto; d) eventuali spese per commissioni giudicatrici; e) spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; f) spese per la pubblicità relativa alla gara, g) spese per la gestione delle procedure di realizzazione dell'opera e per le attività di acquisizione di aree ed immobili, con esclusione delle forniture; h) oneri e contributi previdenziali dovuti per legge; i) IVA relativa alle prestazioni di cui ai punti da a) a h);

Per le opere realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva, le spese per acquisizione di aree e di immobili, nonché i relativi oneri per frazionamenti, rogiti notarili, imposte e tasse, sono accorpati in una voce a sé stante del quadro economico, non soggetta all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A).

Analogamente, per le opere realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva, sono a sé stanti nelle apposite voci di quadro economico, non soggette all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A), le spese, preventivamente autorizzate, per rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi opportunamente motivati ed aventi carattere di straordinarietà.

Sono infine ritenute a sé stanti nelle apposite voci di quadro economico, non soggette all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A), le spese per rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi per opere di bonifica da amianto nonché per le verifiche antisismiche finalizzate alle opere di adeguamento antisismico di edifici esistenti.

Art. 6) Per i rapporti contributivi a fronte dei quali non è stato ancora assunto il relativo impegno di spesa si procede all'impegno della stessa ai sensi delle disposizioni del presente atto. Per i rapporti contributivi non ancora definiti con provvedimento finale, l'ente beneficiario, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute ed entro i limiti del finanziamento concesso, applica le disposizioni del presente atto ai progetti predisposti con i contenuti di cui all'art. 16 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 8 della LR 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente i soggetti delegati alla progettazione e realizzazione di opere di competenza regionale applicano, in sede di rendicontazione degli interventi la cui spesa non è stata ancora definita con provvedimento finale ed entro i limiti del finanziamento assentito, le disposizioni del presente atto ai lavori eseguiti in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva i cui progetti sono stati predisposti con i contenuti di cui al citato art. 8.

Art. 7) Per gli interventi manutentivi si applicano le aliquote percentuali massime di cui alla tabella A) ridotte del 20%, ad esclusione delle categorie OG6 e OG8, per le quali si applicano rispettivamente le riduzioni del 30% e del 15%.

Art. 8) Le aliquote massime percentuali evidenziate nella allegata tabella A), trovano applicazione sia nell'ipotesi di affidamento di incarichi a professionisti esterni, sia qualora alla progettazione ed all'attività di direzione lavori o di collaudazione provveda la struttura interna dell'ente attuatore;

Art. 9) Restano esclusi dalle disposizioni del presente decreto gli interventi di competenza della Protezione civile della Regione affidati agli enti attuatori subregionali per i quali trova applicazione la specifica disciplina di settore.

Art. 10) Al fine del necessario coordinamento in materia di oneri di progettazione, generali e di collaudo di cui all'art. 56, comma 2 della legge regionale n. 14/2002, la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici provvede ad ogni ulteriore adempimento finalizzato alla modifica del presente provvedimento, sentite le Direzioni centrali interessate.

Art. 11) Il decreto del Presidente della Regione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia; a decorrere dalla entrata in vigore dello stesso cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al DPGR 22 gennaio 2001, n. 011/Pres.

- Riccardo Illy -

ALLEGATO

TABELLA A

CATEGORIA OPERA PREVALENTE	Lavori da 0 a 300.000,00 €	Lavori da 300.000,01 a 1.100.000,00 €	Lavori da 1.100.000,01 a 2.600.000,00 €	Lavori di 2.600.000,00 €
OG 01	16	14	10	9
OG 03	15	14	10	9
OG 06	18	15	10	9
OG 07	15	14	10	9
OG 08	17	14	10	9
OG 13	18	15	12	10
OS 31	17	14	10	9
TUTTE LE ALTRE	15%	12%	9%	6%

VISTO: IL PRESIDENTE